

## **BGer 6B\_304/2019 vom 22. Mai 2019**

Bundesgericht, 2019-05-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_6B\\_304\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_304_2019)

FR: TF 6B\_304/2019 du 22 mai 2019

IT: TF 6B\_304/2019 del 22 maggio 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

La ricorrente ha comunicato il 9 maggio 2019, con riferimento alla causa qui in esame (6B\_304/2019), di ritirare l'istanza di ricusazione del Presidente di questa Corte, presentata l'8 aprile 2019. Preso atto di questo ritiro, la domanda non deve essere vagliata in questa sede.

#### **E. 2.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (cfr. art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii).

#### **E. 2.2**

Presentato contro una decisione finale, resa in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, il ricorso è di massima ammissibile sotto il profilo degli art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF. La legittimazione della ricorrente, imputata nel procedimento penale, è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF).

#### **E. 2.3.1**

Il ricorso deve essere tempestivo, conformemente all' art. 100 cpv. 1 LTF. L'opponente B. \_\_\_\_\_ contesta l'adempimento di questo requisito. Adduce che la sentenza impugnata sarebbe stata notificata al patrocinatore della ricorrente verosimilmente il 31 gennaio 2019, sicché il gravame da lei presentato l'11 marzo 2019 sarebbe tardivo.

#### **E. 2.3.2**

Giusta l' art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Questo termine non è prorogabile ( art. 47 cpv. 1 LTF ). L' art. 112 cpv. 1 LTF esige una notificazione per scritto delle decisioni impugnabili al Tribunale federale. Le modalità della notificazione sono per contro di principio disciplinate dal diritto procedurale applicabile al procedimento dinanzi alla precedente istanza, in concreto quindi dal CPP (AMSTUTZ/ARNOLD, in: Basler Kommentar BGG, 3aed., 2018, n. 8 e 13 all'art. 44). Deve comunque essere riservata la possibilità di accertare la data della ricezione (sentenza 6B\_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.2, in: RtiD II-2011 pag. 149 segg.; BERNARD CORBOZ, in: Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 12 all'art. 112).

#### **E. 2.3.3**

La sentenza della Corte cantonale è stata emanata nell'ambito di una procedura orale di appello, la quale è retta dalle disposizioni concernenti il dibattimento di primo grado (cfr. art. 405 cpv. 1 CPP). La norma rinvia in generale alle disposizioni della procedura

dibattimentale dinanzi alla prima istanza (cfr. art. 328 segg. CPP), nella misura in cui non siano applicabili disposizioni specifiche. Le disposizioni generali di procedura sono parimenti applicabili alla giurisdizione di appello (cfr. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, *Petit commentaire du code de procédure pénale*, 2aed. 2016, n. 2 e 2a all'art. 405). La comunicazione delle decisioni e la notificazione delle stesse è quindi retta dagli art. 84 segg. CPP (cfr. 351 cpv. 3 CPP).

Secondo l' art. 87 CPP , le comunicazioni sono notificate al domicilio, alla dimora abituale o alla sede del destinatario (cpv. 1). Le parti e i patrocinatori con domicilio, dimora abituale o sede all'estero devono designare un recapito in Svizzera; sono fatti salvi gli accordi internazionali secondo cui le comunicazioni possono essere notificate direttamente (cpv. 2). Le comunicazioni destinate alle parti che hanno designato un patrocinatore sono notificate validamente a quest'ultimo (cpv. 3). Se una parte deve comparire personalmente a un'udienza o compiere di persona atti procedurali, la comunicazione le è direttamente notificata. Una copia della comunicazione è notificata al patrocinatore (cpv. 4).

#### **E. 2.3.4**

La giurisprudenza ha avuto modo di rilevare che l' art. 87 cpv. 3 CPP non riprende espressamente talune prassi cantonali, esistenti sotto l'egida del previgente diritto cantonale di procedura, che permettevano di distinguere tra l'istituzione di un patrocinatore e l'elezione di domicilio presso quest'ultimo ( DTF 144 IV 64 consid. 2.5). La disposizione comporta un'unificazione delle diverse precedenti prassi cantonali (MACALUSO/TOFFEL, in: *Commentaire romand CPP*, 2011, n. 18 all'art. 87). Invero, l' art. 127 CPP prevede che una parte possa farsi assistere da più patrocinatori per quanto il procedimento non ne risulti indebitamente ritardato. Nondimeno, in tal caso, la parte ne designa uno quale rappresentante principale abilitato a compiere gli atti di rappresentanza dinanzi alle autorità penali e il cui domicilio sia l'unico recapito per le notificazioni (cfr. art. 127 cpv. 2 CPP ).

Il legislatore federale ha pertanto chiaramente legato la designazione di un patrocinatore e il domicilio della notificazione presso di lui, senza possibilità per la parte assistita di riservarsi una notificazione al suo domicilio personale o a un altro recapito personale. Lo scopo delle regole sulla notificazione è quello di assicurare la sicurezza del diritto e l'economia procedurale. La parte che informa l'autorità penale di farsi assistere da un patrocinatore domiciliato in Svizzera, comunica al riguardo un recapito di notificazione semplice e sicuro per le autorità. La giurisprudenza ha precisato che l' art. 87 cpv. 3 CPP è di natura imperativa e non lascia spazio a una riserva della parte assistita o del suo patrocinatore secondo cui le comunicazioni concernenti la causa in relazione alla quale è stato designato tale patrocinatore le pervengano direttamente. Se è stato designato un patrocinatore, le comunicazioni possono essere notificate validamente soltanto a quest'ultimo ( DTF 144 IV 64 consid. 2.5 pag. 68). Questa giurisprudenza si applica analogamente anche al caso in cui sia stato nominato un difensore d'ufficio (cfr. sentenze 1B\_700/2011 del 7 febbraio 2012 consid. 2.1 e 6B\_286/2014 del 6 ottobre 2014 consid. 1.2).

#### **E. 2.3.5**

Dinanzi alla Corte cantonale, la ricorrente era validamente rappresentata dal proprio difensore d'ufficio, con studio legale in Svizzera. La facoltà del patrocinatore di assisterla nel procedimento di appello e di ricevere le comunicazioni dell'autorità era incontestata. Del resto, la ricorrente gli ha in seguito conferito il mandato, poi revocato, di adire il Tribunale federale contro il giudizio contestato. La sentenza del 29 gennaio 2019 della CARP è quindi

stata notificata validamente al patrocinatore della ricorrente, che ha ritirato l'invio raccomandato il 31 gennaio 2019. Il termine di ricorso al Tribunale federale è pertanto iniziato a decorrere il giorno successivo ed è giunto a scadenza il 4 marzo 2019 (cfr. art. 44 cpv. 1 in relazione con l' art. 45 cpv. 1 LTF ).

La ricorrente, alla quale la sentenza della Corte cantonale è pure stata intimata personalmente lo stesso giorno (30 gennaio 2019), ha presentato il ricorso in materia penale l'11 marzo 2019, precisando di essere entrata in possesso della sentenza cantonale il 7 febbraio 2019. Tuttavia, come è stato esposto, in concreto è determinante la notificazione avvenuta validamente al suo patrocinatore. Il fatto che la ricorrente abbia preso personalmente possesso del giudizio soltanto successivamente ed abbia ritirato l'invio raccomandato l'ultimo giorno del termine di giacenza presso la posta non è decisivo. Alla luce dell' art. 87 cpv. 3 CPP , di carattere imperativo, questa seconda notificazione non è infatti vincolante. In caso contrario, ciò potrebbe comportare un'incertezza sulla decorrenza dei termini di ricorso e contrasterebbe con le esigenze di sicurezza del diritto e di economia procedurale alla base della norma. La ricorrente, avvocato iscritta nel Registro cantonale, avrebbe dovuto impugnare la sentenza della Corte cantonale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione al proprio patrocinatore. Il gravame inviato prudenzialmente dal legale il 4 marzo 2019 non può essere considerato in questa sede, giacché egli non era più autorizzato a rappresentare la ricorrente, che gli aveva revocato il mandato di patrocinio il 1° marzo 2019. Interpellata al riguardo dal Tribunale federale, la ricorrente ha confermato tale revoca ed ha comunicato che l'atto di ricorso del patrocinatore era da "cestinare" e che doveva essere preso in considerazione soltanto quello da lei redatto personalmente.

Nelle esposte circostanze, il ricorso in materia penale presentato dalla ricorrente l'11 marzo 2019 è pertanto tardivo (cfr. art. 48 cpv. 1 LTF ).

### **E. 3.1**

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

### **E. 3.2**

La domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie e le ripetibili all'opponente B.\_\_\_\_\_, che ha presentato una compiuta risposta al ricorso, sono di conseguenza poste a carico della ricorrente, in considerazione della sua soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF ).

### **E. 3.3**

L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.